

DIRETTIVA

Regole di condotta sul mercato dei valori mobiliari

1. **Basi legali**

La presente Direttiva si basa sulla Circolare FINMA 2013/8.

2. **Scopo**

La presente Direttiva ha lo scopo di definire le procedure interne al fine di prevenire comportamenti non ammessi sul mercato.

3. **Campo di applicazione**

La presente Direttiva si applica a tutti i collaboratori di Lemanik Invest SA (In seguito "Lemanik" o "Società"), inclusi i membri del Consiglio di Amministrazione (CdA) e della direzione (Direzione) che svolgono compiti di gestione operativa della Società.

4. **Definizioni**

Informazioni privilegiate (art. 2 lett.j LInFi e cap. III Circ. FINMA 2013/8)

Un'informazione si riferisce sia a una fattispecie, compresi i fermi propositi, a progetti non ancora realizzati o a previsioni, sia a fattispecie esterne all'impresa, come ad esempio la conoscenza della futura pubblicazione di un'analisi finanziaria, dell'assunzione di un grosso mandato, del futuro rigetto o conferimento di un'autorizzazione.

Tutto ciò premesso, un'informazione è considerata confidenziale allorché non è accessibile a chiunque, ma solo a una cerchia limitata di persone.

Affinché un'informazione sia in grado di esercitare un influsso notevole sul corso dei valori mobiliari è necessario valutare, in ogni singolo caso, se l'informazione è in grado di influenzare il comportamento in materia di investimento di un operatore di mercato avveduto ed esperto.

In aggiunta, affinché una raccomandazione possa essere considerata un'informazione privilegiata è necessario che il destinatario della stessa sappia o, in ragione delle circostanze, debba sapere che la raccomandazione si fonda su un'informazione privilegiata.

Sfruttamento di informazioni privilegiate (art. 142 LInFi e cap. IV Circ. FINMA 2013/8)

È considerato sfruttamento di un'informazione privilegiata, la condotta illecita posta in essere da chi detiene un'informazione privilegiata, oppure una raccomandazione, di cui sa o deve sapere che si fonda su un'informazione privilegiata, e:

- a) La sfrutta per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per impiegare derivati ed OTC non standardizzati relativi a tali valori;
- b) La comunica ad altri;
- c) La sfrutta per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l'impiego di derivati e di OTC non standardizzati relativi a tali valori;
- d) Cambia o annulla un mandato concernente un valore mobiliare o i derivati a cui l'informazione privilegiata si riferisce.



Manipolazioni del mercato (art. 143 LInFi e cap. V Circ. FINMA 2013/8)

Sono considerate manipolazioni del mercato, e pertanto illecite, le seguenti condotte:

- i. La diffusione di indicazioni false o fuorvianti su dati rilevanti ai fini della valutazione di un valore mobiliare;
- ii. La diffusione di informazioni, *rumors* o notizie false oppure fuorvianti che sono suscettibili di influenzare il prezzo dei valori mobiliari, al fine di trarre vantaggio dall'andamento del corso che ne deriva;
- iii. L'immissione di ordini di volume contenuto a prezzi gradualmente crescenti o discendenti, nell'intento di simulare un incremento dell'offerta o della domanda (*painting the tape*);
- iv. Acquisti e vendite simultanee dello stesso valore mobiliare per conto dello stesso ed unico avente diritto economico, nell'intento di fornire segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari (*wash trades*);
- v. L'immissione di ordini di acquisto e di vendita opposti sullo stesso valore mobiliare in base a un previo accordo reciproco, al fine di alterare la liquidità o il prezzo (*matched orders, daisy chains* con coordinamento fra diverse parti);
- vi. Il restringimento del mercato mediante la costituzione di ingenti posizioni (*cornering*) o il deposito di valori mobiliari presso terzi (*parking*), al fine di alterare i prezzi dei valori mobiliari (*squeeze*);
- vii. L'acquisto o la vendita di valori mobiliari poco prima della chiusura della borsa, con lo scopo di influenzare i prezzi di chiusura (*marking the close*);
- viii. L'acquisto o la vendita di valori mobiliari allo scopo di scuotere i prezzi (*ramping*) o di mantenerli a un determinato livello (p. es. *capping, pegging*), ad eccezione della stabilizzazione dei prezzi dopo il collocamento pubblico dei valori mobiliari in conformità all'art. 126 OInFi;
- ix. L'esercizio di un'influenza sui prezzi delle materie prime al fine di fornire segnali falsi o fuorvianti per la domanda e l'offerta dei valori mobiliari;
- x. La generazione di un eccesso di ordini di acquisto o di vendita, mediante la registrazione nel libro delle ordinazioni (*order book*) di ordini di ampia portata suscettibili di influenzare i prezzi, al fine di esercitare un'influenza sulla valutazione di un valore mobiliare;
- xi. Il collocamento di ordini nel sistema di negoziazione per dare l'impressione che esista una dinamica di domanda o offerta, e successivo annullamento di tali ordini prima della loro esecuzione (*spoofing, layering*).

Abusi di mercato del mercato primario, con valori mobiliari esteri e in altri mercati: (cap. VI Circ. FINMA)

Al fine di garantire un'attività irreprensibile degli assoggettati - di cui all'art. 11, cpv. 2 della Legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi) - le disposizioni previste dai paragrafi precedenti della presente Direttiva non si applicano solo ai valori mobiliari ammessi al commercio nelle sedi di negoziazione svizzere, ma anche, per analogia:

- al commercio di valori mobiliari sul mercato primario;
- ai valori mobiliari e ai relativi strumenti derivati ammessi al commercio solo in una sede di negoziazione estera;

- all'attività commerciale in mercati diversi da quello dei valori mobiliari - ad esempio mercati di materie prime, di divise e di tassi di interesse - in particolare in relazione ai *benchmark*.

Operazioni per conto proprio dei collaboratori

Sono considerate operazioni per conto proprio le operazioni finanziarie che i collaboratori di Lemanik effettuano sulle relazioni di deposito aperte presso degli istituti bancari a loro intestate, così come su quelle di cui sono aventi diritto economico oppure su cui dispongono di una procura.

Operazioni finanziarie

Sono considerate operazioni finanziarie le operazioni di acquisto o vendita di azioni, obbligazioni, fondi di investimento (tradizionali e/o alternativi), prodotti derivati e strutturati, divise (spot, contratto a termine, FX option, ecc.) e materie prime.

5. Operazioni per conto dei fondi di investimento gestiti dalla Società

I collaboratori deputati alla gestione di uno o più comparti del fondo di investimento collettivo per il quale la Società è Investment manager, non possono, effettuare operazioni per conto del fondo che pregiudicano l'integrità e il buon funzionamento dei mercati finanziari.

Per il comparto Flex Quantitative HR6, tale divieto è in capo alla Società a cui viene delegata l'attività di investment management come pure i relativi controlli.

In particolare, le seguenti operazioni sono vietate:

- operazioni effettuate sulla base di informazioni privilegiate;
- operazioni fittizie o altre operazioni reali costitutive di manipolazione del mercato.

6. Operazioni per conto proprio dei collaboratori della Società

I collaboratori non possono direttamente o tramite terzi (ad esempio propri familiari) effettuare operazioni per conto proprio che pregiudicano l'integrità e il buon funzionamento dei mercati finanziari.

In particolare, le seguenti operazioni sono vietate:

- operazioni effettuate sulla base di informazioni privilegiate;
- operazioni fittizie o altre operazioni reali costitutive di manipolazione del mercato;
- trattare valori mobiliari prima, in parallelo o subito dopo alle stesse operazioni intraprese per i fondi di investimento collettivo gestiti dalla Società (*front, parallel e after running*).

Oltre a quanto sopraelencato, i collaboratori, inclusi i membri del CdA e della Direzione, che sono coinvolti nel processo di investimento di uno o più comparti dei fondi di investimento collettivo per i quali la Società è Investment manager (in seguito "comparti" o "comparti dei fondi") non possono, direttamente o tramite terzi, effettuare operazioni su gli strumenti finanziari elencati di seguito nei quali uno o più comparti del fondo abbiano investito, direttamente o tramite derivati, o abbiano intenzione di investire:

- titoli azionari di società con una capitalizzazione inferiore a CHF 10 miliardi;
- derivati aventi come sottostante gli strumenti finanziari di cui al punto precedente;
- titoli obbligazionari.



Sono esclusi da tali restrizioni le seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- ETF, ETC, CDS;
- Fondi di investimento;
- Obbligazioni governative e sovranazionali;
- Derivati su indici.

Su base mensile la funzione Risk Management invierà a tutti i collaboratori coinvolti nel processo di investimento la lista degli strumenti finanziari nei quali i comparti sopracitati sono investiti ("Investments list").

Nel caso in cui un collaboratore sia già investito a titolo personale direttamente o tramite terzi in uno strumento finanziario contenuto nella "Investments list", si applicano le seguenti disposizioni:

- **Comunicazione obbligatoria:** il collaboratore è tenuto a notificare alla funzione Risk Management la propria posizione sugli strumenti finanziari in questione, specificando la data e le modalità di acquisto, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della "Investment list".
- **Divieto di nuove operazioni:** a partire dal momento in cui il fondo decide di investire, il collaboratore non potrà:
 - o Incrementare la propria posizione in detto strumento finanziario;
 - o Effettuare operazioni speculative su tale titolo, ad esempio tramite derivati aventi come sottostante lo strumento finanziario.
- **Dismissione della posizione:** il collaboratore dovrà procedere alla dismissione della posizione in detto strumento finanziario entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della "Investment list".

7. Dovere di informazione

Nella misura in cui un'operazione per conto proprio dovesse generare un conflitto d'interesse tra il collaboratore e la Società o un fondo di investimento collettivo gestito da quest'ultima, il collaboratore in questione deve darne immediata comunicazione scritta alla Direzione, la quale adotterà le misure più idonee per risolvere tale conflitto d'interesse.

Qualora il collaboratore dovesse venire a conoscenza di informazioni privilegiate, in particolare su un titolo acquistabile o vendibile nell'ambito della gestione dei fondi di investimento collettivo, il destinatario di tale informazione ha l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta alla Direzione, la quale adotterà le misure necessarie al fine di garantire la confidenzialità delle informazioni privilegiate ed evitare che tali informazioni siano utilizzate in modo abusivo in seno alla Società.

Ogni collaboratore è tenuto a segnalare alla funzione Compliance:

- tutte le relazioni di deposito aperte presso degli istituti bancari ed a loro intestate, così come quelle di cui sono aventi diritto economico oppure su cui dispongono di una procura.

Sono esclusi dal suddetto obbligo di segnalazione i depositi rispettivamente le relazioni di conto per i quali è stato conferito un mandato di gestione patrimoniale ad un intermediario finanziario. Qualora dovessero intervenire dei cambiamenti riguardo alle anzidette relazioni di deposito, rispettivamente di conto, il collaboratore ne informa senza indugio la funzione Compliance.

All'inizio di ogni anno civile, ogni collaboratore conferma per iscritto di aver rispettato la Direttiva e quindi di non avere eseguito operazioni per conto dei fondi di investimento gestiti dalla Società come pure operazioni per conto proprio vietate (di cui al paragrafo 5 e 6) durante l'anno trascorso.

8. Dovere di registrazione

Tutte le operazioni su valori mobiliari sono registrate e documentate (cfr. Giornale di borsa). Inoltre, i portfolio managers sono tenuti a registrare e documentare le motivazioni di ogni singola operazione effettuata sui comparti.

9. Watch list e Restricted list

La Società tiene delle Watch List e delle Restricted List.

La Watch List include i valori mobiliari di società per le quali la Società o i suoi dipendenti potrebbero avere accesso a informazioni privilegiate, e che pertanto sono soggetti a monitoraggio rafforzato. La lista è tenuta dalla funzione Compliance.

Con la Restricted List vengono comunicati divieti o restrizioni relativi a specifiche attività operative, come divieti di operazioni su determinati valori mobiliari, il blocco di transazioni o le restrizioni nella pubblicazione di analisi finanziarie. La Restricted List è tenuta dalla funzione Compliance.

Di principio è proibito lo svolgimento di operazioni finanziarie relativamente ad azioni o valori mobiliari presenti sulla Restricted List per i fondi di investimento collettivo gestiti dalla Società come pure nell'ambito di operazioni per conto proprio. Eccezioni sono possibili solo previa autorizzazione da parte della Direzione.

10. Controlli

La funzione Risk management su base trimestrale seleziona un campione di nr. 5 collaboratori per i quali tramite la disamina dei loro depositi titoli esegue la verifica che le operazioni finanziarie svolte per conto proprio siano conformi a quanto stabilito al punto 6 della presente Direttiva; tale controllo può essere delegato ad altri dipendenti.

I collaboratori selezionati, insieme al deposito titoli, dovranno fornire al Risk Manager una conferma che non esistono altri depositi a loro intestati o su cui dispongano di una procura e che non hanno trasmesso indicazioni di acquisto o vendita di titoli ai propri famigliari.

Le Operations, con l'ausilio del *tool* BTCA (Bloomberg Transaction Cost Analysis), effettuano un'analisi *post-trade* secondo parametri personalizzabili, confrontando picchi di NewsHeat (indicatore che misura l'intensità della copertura mediatica) con i dati relativi alle transazioni effettuate sui comparti, monitorando il *gain* a intervalli predefiniti, (ad es. giorno successivo, settimana successiva o mese successivo), permettendo di evidenziare le operazioni (sia acquisti che vendite) che hanno generato un guadagno significativo. La funzione Compliance controlla che ogni collaboratore abbia confermato per iscritto, come richiesto al paragrafo 6, il rispetto della presente Direttiva e qualora sussistano dei dubbi in merito all'osservanza della stessa, la funzione Compliance può chiedere al collaboratore in questione un estratto di tutte le relazioni di deposito nonché le relazioni di conto di cui è titolare, avente diritto economico (ai sensi della Legge federale sul riciclaggio di denaro, LRD) o su cui dispone di una procura.


La funzione Compliance può, inoltre, esigere dei documenti supplementari relativi alle operazioni finanziarie svolte per conto proprio dal collaboratore.

In caso di sospetti fondati di violazione della Direttiva, la funzione Compliance informa subito la Direzione, la quale può, se lo ritiene necessario, incaricare la società di audit esterno, oppure un terzo, di chiarire la fattispecie. Ciò è ad esempio il caso qualora la fattispecie sia particolarmente complessa e la funzione Compliance non possa svolgere da sola le adeguate verifiche.

11. Entrata in vigore

La presente Direttiva, che sostituisce le precedenti, è stata approvata dal CdA il 22.10.2025 ed entra in vigore immediatamente.

Lugano 22 ottobre 2025



Gabriele Gandolfi
(Presidente)



Gianluigi Sagramoso
(Vice Presidente)

Allegati

- ALLEGATO 1: Dichiarazione concernente le operazioni per conto proprio dei collaboratori;
- ALLEGATO 2: Dichiarazione concernente le operazioni per conto proprio effettuate durante l'anno civile appena trascorso;
- ALLEGATO 3: Dichiarazione concernente le relazioni di deposito dei collaboratori.



ALLEGATO 1

Dichiarazione concernente le operazioni per conto proprio dei collaboratori

Il/La sottoscritto(a) _____ dichiara con la presente di avere ricevuto la Direttiva concernente le "Regole di condotta sul mercato dei valori mobiliari" (nel seguito "Direttiva") e di averne letto e compreso il contenuto.

Il/La sottoscritto(a) prende pure atto che il documento in questione costituisce parte integrante del contratto di lavoro che lo lega a Lemanik Invest SA.

Il/La sottoscritto(a) si impegna a rispettare

- le regole di comportamento contenute nella prefata Direttiva, come pure
- le normative e gli standard di diligenza indicati in tale documento.

Questo impegno copre non soltanto le operazioni eseguite in proprio nome, bensì pure quelle eseguite attraverso conti sui quali dispongo di un potere di disposizione o di gestione o di cui io stesso/a o dei miei familiari sono avente diritto economico ai sensi della Legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD).

Lugano, il _____

Firma:

(Nome e Cognome)



ALLEGATO 2

Dichiarazione concernente le operazioni per conto proprio effettuate durante l'anno civile appena trascorso

Il/La sottoscritto(a) _____ dichiara con la presente di avere rispettato la Direttiva concernente le "Regole di condotta sul mercato dei valori mobiliari" e quindi di non avere eseguito delle operazioni per conto proprio vietate durante l'anno civile appena trascorso.

Lugano, il _____

Firma:

(Nome e Cognome)



ALLEGATO 3

Dichiarazione concernente le relazioni di deposito dei collaboratori

Le mie relazioni sono le seguenti:

Nr.	Conto no.	Intermediario finanziario	Luogo	Tipo di conto
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Il/La sottoscritto(a) _____ dichiara di aver indicato tutte le relazioni a me intestate così come quelle di cui sono aventi diritto economico oppure su cui dispongono di una procura e confermo la mia disponibilità a farmi parte diligente nel fornire a LEMANIK INVEST SA gli estratti conto in base ad una semplice richiesta formulatami dalla stessa per il tramite della funzione Compliance.

Lugano, il _____

Firma:

(Nome e Cognome)